



# COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

t.1334

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **8**

DEL **30/03/2021**

Oggetto:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER ANNO 2021. APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Comune convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) SINDACO	PIOLI FRANCESCO	Presente
2) Consigliere Comunale	TAMAGNINI DORINO	Presente
3) Consigliere Comunale	VANNI ALESSANDRO	Assente
4) Consigliere Comunale	FRANCHI VALENTINA	Presente
5) Consigliere Comunale	LUCCHESI MICHELA	Presente
6) Consigliere Comunale	ROCCHICCIOLI ANNA	Ass. giust.
7) Consigliere Comunale	ROSSI ANGELO	Presente
8) Consigliere Comunale	CASOTTI STEFANO	Presente
9) Consigliere Comunale	COMPARINI ALBERTO	Presente
10) Consigliere Comunale	NELLI MARIA TERESA	Presente
11) Consigliere Comunale	GASPARI ELIO	Presente

Presenti: **9** Assenti: **2**

Presiede il Sig. PIOLI FRANCESCO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa VIVIANA DINI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

t.1327

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;



# COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**PRESO ATTO CHE** l'art. 1, comma 758, lett. d), della Legge n. 160/2019, ha previsto l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montante e che, ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 9/1993, il Comune di Villa Collemandina è considerato totalmente montano, per cui i terreni ricadenti nel territorio comunale sono esenti da tassazione Imu;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**RIMARCATO** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**DATO ATTO** che a tutt'oggi non risulta emanato l'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui sopra;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;



# COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote della nuova IMU relative all'anno 2021, nell'ambito del relativo bilancio di previsione con la seguente articolazione:

## IMU 2021

<b>1</b>	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> <b>Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</b> (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;	<b>ESENTE</b>
<b>2</b>	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> <b>Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</b> <b>Detrazione :</b> Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 ( comma 748)	<b>6 per mille</b> <b>€ 200,00</b>
<b>3</b>	<b>FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D1</b>	<b>11,40 per mille di cui il 7,60 per mille riservato allo stato</b>



# COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

4	<b>FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D2</b>	<b>8,60 per mille di cui il 7,60 per mille riservato allo stato</b>
5	<b>FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. C1</b>	<b>8,60 per mille</b>
6	<b>FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce c. 750 E 751</b>	<b>1 PER MILLE</b>
7	<b>TERRENI AGRICOLI COMMA 752</b>	<b>ESENTI</b>
8	<b>UNITA'IMMOBILIARI</b> concesse in comodato omiss. (comma 747) <b>Imponibile</b> <b>Ridotto del</b> <b>50%</b>	<b>Imponibile</b> <b>Ridotto del</b> <b>50%</b>
9	<b>AREE EDIFICABILI e IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI EVIDENZIATI IN TABELLA</b>	<b>10,50 per mille</b>

**RIMARCATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267,

Entra il Consigliere Vanni Alessandro, pertanto sono presenti 9 consiglieri oltre il Sindaco;

## DELIBERA

**-DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

### IMU 2021

1	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> <b>Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</b> (L'esonazione si applica a tutte le fattispecie previste dalla	<b>ESENTE</b>
---	---	---------------



# COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

	Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;	
<b>2</b>	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> <b>Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</b> <b>Detrazione :</b> Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 ( comma 748)	<b>6 per mille</b> <b>€ 200,00</b>
<b>3</b>	<b>FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D1</b>	<b>11,40 per mille di cui il 7,60 per mille riservato allo stato</b>
<b>4</b>	<b>FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D2</b>	<b>8,60 per mille di cui il 7,60 per mille riservato allo stato</b>
<b>5</b>	<b>FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. C1</b>	<b>8,60 per mille</b>
<b>6</b>	<b>FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce</b> (comma 750 e 751)	<b>1 PER MILLE</b>
<b>7</b>	<b>TERRENI AGRICOLI</b> Comma (752)	<b>ESENTI</b>
<b>8</b>	<b>UNITA'IMMOBILIARI</b> concesse in comodato omiss. (comma 747) <b>Imponibile</b> <b>Ridotto del</b> <b>50%</b>	<b>Imponibile</b> <b>Ridotto del</b> <b>50%</b>
<b>9</b>	<b>AREE EDIFICABILI e IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI EVIDENZIATI IN TABELLA</b>	<b>10,50 per mille</b>

1) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione



# COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

principale;

**2) di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;

**3) di dare atto**, che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione**, mediante avvisi e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

**5) di dare atto**, che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra esposta proposta di deliberazione da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente;

Con votazione in forma palese e con voti favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0, resi dai 10 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

## APPROVA

La proposta avanti riportata

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dai 10 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.



# COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

t.1337

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
F.to Pioli Francesco

**Il Segretario**  
F.to Dott.ssa DINI VIVIANA

---

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villa Collemandina li, 02-04-2021

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA  
Pighini Maria Caterina

---